



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 14, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

VISTA la nota del 19 dicembre 2019 del Sindaco del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con la quale il Sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA l'ordinanza del 14 febbraio 2020, n. 5, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

PREMESSO

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha posto a questa Sezione un quesito in ordine alla seguente questione: se sia legittima la liquidazione di un verbale, mediante determinazione dirigenziale, e spese a carico dell'ente, notificato dalla A.U.S.L. 4 di Teramo, con il quale è stato comunicato all'attuale Sindaco del suddetto comune, in qualità di datore di lavoro, una contravvenzione ammontante ad euro 1.474,21, per non aver ottemperato alle prescrizioni sollevate dallo stesso soggetto ispettivo in occasione di un sopralluogo, effettuato in data antecedente alle ultime consultazioni elettorali, a seguito delle quali è stato eletto l'attuale Sindaco, individuato responsabile contravventore; nel caso in cui venga accertata l'illegittimità del procedimento adottato, e irregolarità contabile, si chiede di conoscere a quale Sindaco l'ente dovrà richiedere la rivalsa delle spese in discorso, nonché la relativa restituzione delle stese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1 Con riguardo alla legittimazione del soggetto richiedente, ai sensi del citato art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, la richiesta di parere può essere formulata dalle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. Nel caso di specie, la richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente inammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, ma non trasmessa per il tramite del CAL.

1.2. Alla luce della normativa e dei richiamati indirizzi interpretativi, ai fini dell'ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo, è necessario accertare che si tratti di quesito inerente alla materia della contabilità pubblica, avente i caratteri della generalità ed astrattezza. Ciò in quanto la funzione consultiva non deve presentare profili di interferenza con le funzioni

requirenti o giurisdizionali (con riferimento sia alla magistratura contabile che a quelle amministrativa e civile), non può esprimersi sulla legittimità di una procedura di spesa ormai conclusa, né può tradursi, di fatto, in una immissione della Corte nei processi decisionali dell'ente territoriale. Nel caso specifico, il Sindaco del comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha richiesto, a questa Sezione regionale di controllo, un parere in merito ad una procedura di spesa conclusa dal dirigente dell'area Tecnica – Ambiente e Territorio che, con determinazione dirigenziale n. 90 del 28 novembre 2019, ha provveduto al pagamento della predetta sanzione, concludendo il procedimento avviato.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - dichiara inammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere in epigrafe.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE).

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2020.

Il Magistrato relatore
F.to Francesca Paola ANELLI

Il Presidente
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in segreteria il 24.02.2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
F.to Lorella GIAMMARIA